COMMISSIONE XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

62.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VINCENZO MANCINI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Mancini Vincenzo, Presidente	3
Proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo ed altri; Cristofori ed altri; Migliasso ed altri; Cavicchioli ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per liberi professionisti (Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato) (339-458-478-1716-1748-B)	3
Mancini Vincenzo, Presidente	3
Cavicchioli Andrea	6
Pellegatti Ivana	6
Sapienza Orazio	6
Votazione nominale:	
Mancini Vincenzo, Presidente	6



La seduta comincia alle 9,45.

Orazio SAPIENZA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Torchio sostituisce il deputato Tealdi per la seduta odierna.

Seguito della discussione della proposta di legge: Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo ed altri; Cristofori ed altri; Migliasso ed altri; Cavicchioli ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato) (399-458-478-1716-1748-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo ed altri; Cristofori ed altri; Migliasso ed altri; Cavicchioli ed altri: « Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti », già approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera nella seduta del 13 luglio 1988 e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 dicembre 1989.

Avverto che sul provvedimento di legge hanno espresso parere favorevole la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio.

Ricordo che, nella seduta del 25 gennaio, è stata aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla XI Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Facoltà di ricongiunzione).

- 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
- 2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

x legislatura — undicesima commissione — seduta del 21 febbraio 1990

- 3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
- 4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

La XI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Facoltà di ricongiunzione).

- 1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
- 2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
- 3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
- 4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, puo essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione l

continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente eserci-

5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della XI Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Modalità di ricongiunzione).

- 1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
- 2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
- 3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non

superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento:

4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. E comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La XI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Modalità di ricongiunzione).

- 1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
- 2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
- 3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere re-

cuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della XI Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati.

La XI Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo:

ART. 9.

(Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti).

- 1. I limiti di anzianità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di età prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
- 2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti si provvederà ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato.

Lo pongo in votazione. (È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'ultimo articolo nel seguente testo:

Art. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La XI Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione del precedente, è diventato articolo 10:

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della XI Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

IVANA PELLEGATTI. Desidero dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista sulla proposta di legge in esame, diretta a sanare la situazione previdenziale della categoria interessata.

Nell'attuale regime di mobilità del mercato del lavoro, è necessario definire una situazione che, così com'è, crea difficoltà a lavoratori di diversi settori professionali. È, comunque, da sottolineare che il provvedimento di legge viene approvato in un momento particolarmente importante, poiché all'attenzione della nostra Commissione si trovano attualmente diverse proposte di legge, riguardanti le Casse per i liberi professionisti, rispetto alle quali esso potrà costituire indubbiamente un importante punto di riferimento.

Vi sono, da parte nostra, alcune perplessità in ordine alle disposizioni previste dal provvedimento in esame, ma ciò non ci impedisce di esprimere un voto favorevole, considerando la necessità di una sua rapida approvazione.

Orazio SAPIENZA. Desidero esprimere la mia soddisfazione personale, nonché quella del gruppo democratico cristiano, per un provvedimento di legge molto atteso dalla categoria interessata. Anche se non tutte le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento incontrano pieno consenso da parte della nostra Commissione, il testo in esame costituisce indubbiamente un importante passo in avanti sulla via di una migliore tutela per i liberi professionisti. Tra l'altro, la necessaria mobilità nell'ambito del mercato del lavoro per tale categoria di lavoratori, che nel momento attuale assume aspetti strutturali, rischierebbe di essere ostacolata dalla mancata soluzione dei problemi previdenziali.

Inoltre, l'approvazione della proposta di legge appare importante in quanto rappresenta una sorta di sblocco rispetto agli altri provvedimenti di legge relativi alla riforma delle casse previdenziali, al nostro esame, che mi auguro possano concludere quanto prima il loro *iter*, soddisfacendo le esigenze e la lunga attesa delle categorie interessate.

ANDREA CAVICCHIOLI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista al testo unificato in esame, nonché la soddisfazione nostra e mia personale, dato che sono il primo firmatario della proposta di legge n. 1748; quello che ci accingiamo a votare è un provvedimento di legge molto atteso, ed il Parlamento oggi risponde alle giuste esigenze delle categorie interessate.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo ed altri; Cristofori ed altri; Migliasso ed altri; Cavic-

x legislatura — undicesima commissione — seduta del 21 febbraio 1990

chioli ed altri: « Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti » (Approvata in un testo unificato, dall'XI Commissione permanente della Camera e modificata dall'XI Commissione permanente del Senato) (399-458-478-1716-1748-B):

Presenti	26
Votanti	26
Astenuti	0
Maggioranza	14
Hanno votato sì 2	6
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Bianchi, Borruso, Cavicchioli, Cimmino, Gelpi, Iossa, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lu-

centi, Malvestio, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Rais, Rebecchi, Rotiroti, Samà, Sapienza, Torchio.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 13 marzo 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO